

R.G. 7850/2021



TRIBUNALE di MILANO

Sezione Lavoro

Il Giudice dott.ssa Paola Ghinoy,

letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. RG 7850/2021 promossa da
MLB , rappresentata e difesa dagli Avvocati Sergio Pintus ed
Ernesto Micillo

contro

COMUNE DI X , in persona del Sindaco *pro tempore* X
rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonello Mandarano, Enrico Barbagiovanni e
Stefania Pagano,
sciogliendo la riserva assunta in data 24.8.21,

OSSERVA:

1. MLB , dipendente del Comune di X con qualifica di Istruttore
dei Servizi Educativi – Nido d'infanzia, sospesa dal rapporto di lavoro senza diritto alla
retribuzione dal 13.9.2021 per avere raggiunto cinque giornate di assenza non giustificata
per mancata osservanza delle disposizioni di cui all'art. 9 ter del Decreto Legge 52/2021
(convertito con L. 87/2021) che prevedono l'obbligo di possedere ed esibire la
certificazione verde COVID-19, ha adito questo Tribunale con ricorso ex artt. 700 e
669-bis ss. c.p.c. depositato il 7.10.2021, al fine di sentir accogliere le seguenti
conclusioni:



«disporre tutti quei provvedimenti opportuni e necessari ex art. 700 c.p.c. volti ad annullare il provvedimento di sospensione dal lavoro del 13.09.2021 da parte del Direttore dell'Area Servizi all'Infanzia, accertatane l'illegittimità per nullità e/o annullabilità per carenza dei requisiti formali e sostanziali di cui al art. 9-ter del Decreto Legge 52/2021 e finalizzati a consentire la riammissione in servizio con effetto immediato della Sig.ra **MLB**, oltre alla condanna del resistente Comune alla corresponsione delle retribuzioni lorde non maturate sino alla data di riammissione in servizio per incolpevole volontà, oltre interessi e rivalutazione, al fine di scongiurare ogni ulteriore e grave danno all'istante.

Con espressa riserva, in sede di giudizio di merito, di chiedere la condanna del resistente al risarcimento di tutti i danni emergenti in capo alla ricorrente, finanche al danno alla sua professionalità.

Voglia, inoltre, preliminarmente procedere a sollevare innanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità della norma art. 9-ter del Decreto Legge 52/2021 (convertito con Legge 87/2021), come integrata l'art. 1, comma 6, del Decreto Legge 111/2021, in ragione dell'aperta contrarietà alla Carta Costituzionale (artt. 2, 3, 4, 13, 32 e 77) ed all'Articolo 1 della Carta dei diritti dell'uomo dell'Unione Europea, come esposto nella premessa in fatto ed in diritto».

2. Il ricorso azionato con procedura d'urgenza dev'essere respinto per difetto del *periculum in mora*, non essendo stato allegato né tantomeno dimostrato alcun pregiudizio grave ed irreparabile che potrebbe prodursi durante il tempo necessario per far valere il diritto in via ordinaria.

3. La ricorrente ha agito con la procedura cautelare d'urgenza ravvisando il *periculum in mora* nel “bisogno di dare ragione il prima possibile alle istanze di una giovane donna che è attualmente senza retribuzione”.

Non sono state tuttavia prodotte le attestazioni ISEE e le dichiarazioni dei redditi della ricorrente e degli eventuali componenti della famiglia, né documentazione equipollente (es. buste paga) comprovante il reddito complessivo del nucleo familiare o la disponibilità di risorse economiche idonee a garantire una vita dignitosa. E' quindi



impossibile verificare se il provvedimento datoriale abbia creato una situazione di indigenza economica, impedendo alla ricorrente di far fronte ai bisogni della vita quotidiana, propri e degli eventuali componenti del nucleo familiare.

La normativa che prevede l'obbligo del c.d. *green pass* prevede inoltre come termine ultimo quello, legato all'emergenza sanitaria, del 31.12.2021, ed essendo stato depositato il ricorso cautelare il 7.10.2021, il pregiudizio imminente ed irreparabile che la ricorrente collega alla richiesta di tutela cautelare avrebbe quindi ad oggetto la perdita della retribuzione per tre mensilità.

4. Non vi è neppure la prova della lesione irreversibile di un diritto di natura non patrimoniale, che non può ritenersi *in re ipsa* per il solo fatto dell'interruzione temporanea della prestazione lavorativa. Difetta infatti nel ricorso ogni allegazione dei danni alla sfera professionale, in termini di mancata progressione di carriera o di dequalificazione professionale, correlati alla temporanea inibizione all'espletamento delle mansioni.

5. Del pari, non viene allegato alcun danno insuscettibile di essere successivamente ristorato che la ricorrente subirebbe, secondo la sua stessa prospettazione, accettando di osservare la normativa vigente ed applicata dal datore di lavoro (seppur ritenuta sotto più profili illegittima) e quindi mettendo in essere le condizioni sufficienti per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19 e la riammissione in servizio.

6. Le spese vengono compensate tra le parti in ragione del mancato esame nel merito delle questioni proposte e della novità della normativa censurata.

P.Q.M.

Il Tribunale rigetta il ricorso.

Compensa le spese.



Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Milano, 30/10/2021

Il Giudice

Paola Ghinoy

